

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO  
DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DELL'ACI

SOMMARIO

Allegato n. <sup>9</sup>.....  
Deliberazione n. <sup>260</sup>.....  
Riunione del...1.4.2010...

PARTÈ I

Titolo I - Disposizioni Generali

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 L'attività sportiva automobilistica
- Art. 3 Rappresentanza presso la FIA
- Art. 4 Rappresentanza presso il CONI
- Art. 5 Principi fondamentali

Titolo II - organizzazione sportiva

- Art. 6 Organi sportivi
- Art. 7 Organismi tecnico consultivi

Sezione 1ª - Organi Sportivi

- Art. 8 Consiglio Sportivo Nazionale (CSN)
- Art. 9 Giunta Sportiva (GS)

\*\*\*\*\*

- Art. 10 Presidente

\*\*\*\*\*

- Art. 11 Segretario degli Organi Sportivi dell'ACI e gestione amministrativa

\*\*\*\*\*

Sezione 2ª - Organismi tecnici e consultivi

- Art. 12 Delegazioni Provinciali e locali
- Art. 13 Delegazioni Regionali
- Art. 14 Commissioni per settori di attività
- Art. 15 Ufficio di Presidenza
- Art. 16 Gruppo Ufficiali di Gara

Titolo III - Attività Sportiva Automobilistica

- Art. 17 Principi generali
- Art. 18 Possesso della licenza sportiva
- Art. 19 Manifestazioni sportive
- Art. 20 Tutela sanitaria - Antidoping

Titolo IV - Codice di comportamento sportivo

- Art. 21 Osservanza ed efficacia dei regolamenti e dei provvedimenti
- Art. 22 Principio di lealtà
- Art. 23 Divieto di alterazione dei risultati sportivi
- Art. 24 Divieto di doping e di altre forme di nocimento della salute
- Art. 25 Principio di non violenza

*AC*

- Art. 26 Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione
- Art. 27 Dovere di riservatezza
- Art. 28 Responsabilità oggettiva

#### **Titolo V - Giustizia Sportiva**

- Art. 29 Principi generali
- Art. 30 Commissione Federale di Garanzia
- Art. 31 Organi del Sistema di Giustizia Sportiva
- Art. 32 L'Ufficio del Procuratore Federale
- Art. 33 Giudice Sportivo Nazionale
- Art. 34 Corte Sportiva d'Appello
- Art. 35 Tribunale Federale
- Art. 36 Corte d'Appello Federale
- Art. 37 Provvedimenti di clemenza
- Art. 38 Collegio Arbitrale

#### **Titolo VI - Amministrazione**

- Art. 39 Amministrazione e contabilità

#### **Titolo VII - Disposizioni comuni agli Organi ed Organismi Sportivi dell'ACI**

- Art. 40 Durata delle cariche
- Art. 41 Incompatibilità
- Art. 42 Dimissioni
- Art. 43 Decadenza degli Organi ed Organismi Sportivi
- Art. 44 Integrazione degli Organi sportivi

### **PARTE II ELEZIONI E NOMINA COMPONENTI ORGANI SPORTIVI DELL'ACI**

#### **Titolo VIII - Disposizioni Comuni**

- Art. 45 Indizione delle elezioni
- Art. 46 Requisiti per l'eleggibilità e la nomina
- Art. 47 Candidature - Presentazione
- Art. 48 Commissione Elettorale Centrale
- Art. 49 Diritto di voto
- Art. 50 Seggi elettorali - Assemblee elettive
- Art. 51 Elezione e nomina degli Organi Sportivi - CSN e GS
- Art. 52 Rinvio

### **PARTE III**

#### **Titolo IX - Disposizioni finali**

- Art. 53 Delibere e decisioni degli Organi
- Art. 54 Disposizioni transitorie

*cr*

PARTE I  
TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1 - Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento delle attività sportive dell'ACI in esecuzione ai principi dettati dallo Statuto ACI in materia sportiva.

**Art. 2 - L'attività sportiva automobilistica**

2.1. L'ACI è titolare sul territorio nazionale del potere sportivo automobilistico che gli proviene dalla Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) e che gli è riconosciuto dalla legge.

2.2. L'ACI è la Federazione Nazionale per lo Sport automobilistico riconosciuta dal CONI e, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2004 n. 15, svolge l'attività di Federazione sportiva secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento (d.p.r. 8 settembre 1960, n. 881 e successive modificazioni).

2.3. L'ACI svolge la sua attività di Federazione Sportiva per lo Sport automobilistico Italiano attraverso gli Organi sportivi, istituiti ai sensi dell'art. 20 e segg. dello Statuto, quali Organi di vertice del settore, titolari dell'esercizio e della gestione del potere sportivo in piena autonomia normativa, regolamentare e finanziaria.

2.4 L'ACI, in applicazione dell'art. 134 dei principi fondamentali degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali emanato dal CONI, raggruppa le discipline sportive praticate in manifestazioni a contenuto agonistico ivi comprese quelle a ridotto contenuto agonistico e pre-agonistiche, e quelle non agonistiche ivi comprese quelle ludico ricreative ed amatoriali, di seguito elencate.

**2.4.1 A CONTENUTO AGONISTICO (ivi comprese le attività di base);**

Rientrano in questa tipologia le manifestazioni dei seguenti settori di attività disciplinate da appositi regolamenti (RDS)

velocità in circuito;

velocità in salita;

rally;

cross country rally;

velocità su terra;

velocità su ghiaccio;

rallycross;

formula challenge;

slalom;

autostoriche (velocità in circuito, velocità in salita e rally);

velocità fuoristrada;

karling;

regolarità sport per auto storiche;

tentativi di record;

atipiche sperimentali;

accelerazione

drifting;

competizioni ad energie rinnovabili ed alternative.

Allenamenti, prove libere e test, effettuati con vetture utilizzate nelle tipologie di gara sopra indicate, sono da considerarsi a tutti gli effetti attività sportiva a contenuto agonistico.

All'interno delle gare a contenuto agonistico si definiscono gare di abilità le tipologie: slalom, formula challenge, velocità su terra, su ghiaccio e in fuoristrada e le gare di regolarità.

**2.4.2 A RIDOTTO CONTENUTO AGONISTICO**

Rientrano in questa tipologia le manifestazioni dei seguenti settori di attività disciplinate da appositi regolamenti (RDS):

trial;

gymkane;

manifestazioni tempo libero karling;

regolarità turistica, challenge e classica per auto storiche ed auto moderne.

Le suddette attività, assieme alle manifestazioni: minislalom, drifting, accelerazione, velocità su terra,

velocità su ghiaccio, formula challenge di cui all'art. 2.4.1. purché realizzate con prestazioni a ridotto contenuto agonistico, possono essere organizzate anche dagli Enti di Promozione Sportiva solo previa stipula di una Convenzione con la Federazione.

#### 2.4.3 PRE-AGONISTICHE

Le manifestazioni sportive sono pre agonistiche se educano all'agonismo nell'ambito delle discipline di cui agli art. 2.4.1 e 2.4.2. In tali manifestazioni è di supporto l'attività didattica della Scuola Federale.

#### 2.4.4 MANIFESTAZIONI NON AGONISTICHE - LUDICO RICREATIVE ED AMATORIALI

Rientrano in questa definizione le manifestazioni che non sono riconducibili alle tipologie ed alle modalità di svolgimento delle competizioni di cui agli art. 2.4.1 e 2.4.2 e che sono disciplinate da appositi regolamenti:

raduni o concentrazioni turistiche;

parate;

dimostrazioni;

prove di consumo;

caccia al tesoro;

ogni altra attività (es. prove di precisione), previa valutazione da parte di ACI del carattere ludico ricreativo e amatoriale.

E' riservato in ogni caso il diritto di ACI di valutare in ogni momento il carattere ludico ricreativo ed amatoriale di una manifestazione.

#### Art. 3 - Rappresentanza presso la FIA

3.1. La rappresentanza dello Sport automobilistico nazionale presso la Federazione Internazionale dell'Automobile - FIA Sport, nonché la responsabilità e il coordinamento della delegazione italiana, spettano al Presidente dell'ACI.

3.2 Il Presidente dell'ACI, sentita la Giunta Sportiva, nomina i rappresentanti italiani presso le Commissioni della FIA Sport.

#### Art. 4 - Rappresentanza presso il CONI

4.1 Il Presidente dell'ACI, quale Presidente della Federazione Sportiva Nazionale per lo Sport automobilistico, rappresenta lo Sport automobilistico presso gli Organi nazionali del CONI.

4.2 La rappresentanza presso i Comitati Regionali del CONI è demandata ai Presidenti dei Comitati Regionali degli Automobile Club che costituiscono le Delegazioni Regionali.

#### Art. 5 - Principi fondamentali

5.1. Tutte le persone fisiche e giuridiche che a qualsiasi titolo svolgono attività nell'ambito dell'automobilismo sportivo nazionale devono essere titolari di licenza sportiva ACI. Tali soggetti devono attenersi al Codice di comportamento etico - sportivo ed ad ogni direttiva in materia emanata dal CONI. Sono altresì tenuti a non effettuare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a manifestazioni sportive organizzate nell'ambito dell'ACI.

5.2. Tutti i soggetti titolari di licenza sportiva ACI hanno l'obbligo di osservare il presente Regolamento, il Regolamento Sportivo Nazionale ed ogni altro regolamento o disposizione emanata dagli Organi di cui allo Statuto ACI.

5.3. L'automobilismo è una disciplina che potrebbe comportare un rischio sportivo. È molto importante che i praticanti a tutti i livelli partecipino in conformità alle Regole Tecniche e Sportive emanate dall'ACI e che siano attenti alla loro sicurezza e a quella degli altri.

È responsabilità dei praticanti assicurare di essere preparati fisicamente e tecnicamente in una maniera che li abilita a partecipare alla gara, in osservanza con le Regole tecniche e sportive emanate dall'ACI ed in coerenza con le pratiche di sicurezza.

*g*

## TITOLO II ORGANIZZAZIONE SPORTIVA

### Art. 6 - Organi sportivi

Ferme restando le competenze in materia sportiva dell'Assemblea ACI, come riconosciute dallo Statuto ACI, e del Presidente, per quanto previsto dal successivo articolo 10, sono Organi sportivi dell'ACI ai sensi dell'art. 6 dello Statuto:

- a) il Consiglio Sportivo Nazionale;
- b) la Giunta Sportiva.

### Art. 7 - Organismi tecnico consultivi

Sono Organismi tecnici e consultivi

- a) le Delegazioni Regionali, Provinciali e Locali
- b) le Commissioni per settori di attività;
- c) l'Ufficio di Presidenza;
- d) il Gruppo Ufficiali di Gara.

## SEZIONE 1ª - ORGANI SPORTIVI

### Art. 8 - Consiglio Sportivo Nazionale (CSN)

8.1 Il CSN di cui all'art. 21 dello Statuto ACI è composto da 33 componenti:

- a) dal Presidente dell'ACI che lo presiede;
- b) da dieci rappresentanti delle categorie dei titolari di licenza di atleta e tecnico sportivo (Conduttori e Tecnici);
- c) da dieci Presidenti di Automobile Club Provinciali e locali, titolari di licenza di organizzatore;
- d) da sei rappresentanti scelti tra i titolari di licenza di scuderia o licenza di organizzatore costituiti entrambi con forma giuridica ASD;
- e) da tre rappresentanti degli Ufficiali di Gara;
- f) da un rappresentante (FISAPS);
- g) da un rappresentante ANFIA;
- h) da un rappresentante UNRAE.

8.2 I componenti del CSN sono diversi da quelli della Giunta Sportiva di cui all'art. 9 e sono eletti secondo le modalità disciplinate nella 2ª parte del presente Regolamento.

8.3 Il Consiglio Sportivo Nazionale è competente a:

- a) approvare il documento di programmazione quadriennale della politica sportiva automobilistica nazionale;
- b) formulare un parere sulla relazione annuale del Presidente dell'ACI relativa all'attività svolta dagli Organi ed Organismi sportivi;
- c) proporre il Regolamento generale di organizzazione e funzionamento delle attività sportive all'approvazione dell'Assemblea dell'ACI;
- d) formulare l'indirizzo per l'adozione della regolamentazione sportiva e tecnica nazionale;
- e) approvare il Regolamento di Giustizia da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI;
- f) proporre il budget di previsione di cui all'art. 39.2 ed il rendiconto economico di cui all'art. 39.3 all'approvazione dell'Assemblea dell'ACI ai sensi dell'art. 33 dello Statuto dell'ACI;
- g) dichiarare l'incompatibilità o la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Sportivo Nazionale.

### 8.4 Riunioni:

Il Consiglio Sportivo Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote relative al possesso della licenza sportiva nonché le sanzioni di sospensione delle licenze sportive precludono il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Sportivo Nazionale.

*af*

8.4.1 Il CSN è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci a mezzo fax, posta elettronica o raccomandata spediti almeno 10 giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo fax o posta elettronica inviati almeno 3 giorni prima della data della riunione. Il luogo, l'orario e l'ordine del giorno della riunione, in prima e seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente e indicati nella convocazione.

8.4.2 La documentazione scritta relativa agli argomenti all'O.d.G. deve essere inviata ai componenti almeno 5 giorni prima della data della riunione; in caso d'urgenza almeno due giorni prima.

8.4.3 Il CSN può essere inoltre convocato in seduta straordinaria allorché il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla metà più uno dei suoi componenti. In tal caso deve essere convocato e celebrato entro 90 giorni dalla richiesta.

8.4.4 Le riunioni del CSN sono validamente costituite in prima convocazione ed in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei componenti.

8.4.5 Sia in prima che in seconda convocazione il CSN delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Sono previsti i seguenti sistemi di votazione: per alzata di mano e contro prova, per appello nominale, per scrutinio segreto quando si tratti di votazioni concernenti le persone e salva diversa volontà unanime dei presenti.

Le riunioni del CSN possono tenersi in videoconferenza o audio conferenza, previa indicazione nell'avviso di convocazione. E' prevista la possibilità di utilizzare tale modalità anche solo per una parte dei componenti. In tali casi la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario. Deve essere inoltre assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

In caso di momentanea assenza del Presidente la riunione prosegue e la presidenza è assunta da uno dei Vice Presidenti o dal componente più anziano.

#### Art. 9 - Giunta Sportiva

9.1 La Giunta Sportiva (GS) di cui all'art. 22 dello Statuto ACI è composta da nove componenti:

- a) dal Presidente dell'ACI che la presiede;
- b) da tre rappresentanti delle categorie dei titolari di licenza di atleta e tecnico sportivo (Conduttori e Tecnici);
- c) da tre Presidenti di Automobile Club Provinciali e locali titolari di licenza di organizzatore;
- d) da un rappresentante degli Ufficiali di Gara;
- e) da un rappresentante delle Scuderie automobilistiche o degli Organizzatori costituiti entrambi con forma giuridica ASD.

9.2 Elezione dei componenti della GS.

I componenti della GS di cui sopra sono diversi dai componenti del Consiglio Sportivo Nazionale di cui all'art. 8 e sono eletti secondo le modalità disciplinate nella 2<sup>a</sup> parte del presente Regolamento.

9.3 Spetta alla GS:

a) istituire le Commissioni per settori di attività approvandone i relativi regolamenti ed esprimere il preventivo parere, obbligatorio ma non vincolante, sulla nomina dei Presidenti e dei Vice-Presidenti delle Commissioni medesime che è di competenza del Presidente ACI;

b) verificare la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo della Federazione, valutare i risultati sportivi conseguiti e vigilare sul buon andamento della gestione federale;

c) predisporre, sulla base del documento di programmazione quadriennale approvato dal CSN e delle relazioni delle Delegazioni Regionali, il documento recante "Linee annuali di indirizzo per l'attività della Federazione Sportiva ACI";

d) esprimere il parere sulla nomina, da parte del Presidente dell'ACI, dei rappresentanti della Federazione presso le Commissioni della FIA Sport, ai sensi del precedente art. 3.2;

*AS*

- e) definire, sulla base degli indirizzi del CSN, sentite le Commissioni competenti, la regolamentazione sportiva e tecnica nazionale e, in particolare, approvare tutta la normativa sportiva, fornire l'interpretazione autentica delle norme e decidere in merito ad eventuali richieste di deroga;
- f) deliberare sulle proposte di modifica della regolamentazione sportiva e tecnica internazionale da sottoporre alla FIA, sentito il parere delle Commissioni per settori di attività e dei delegati italiani presso le Commissioni FIA;
- g) approvare il regolamento del Gruppo Ufficiali di Gara;
- h) esercitare il controllo sulle attività della Scuola Federale di Pilotaggio ed esprimere il parere obbligatorio ma non vincolante sulla nomina dei responsabili didattici della Scuola;
- i) istituire Gruppi di Lavoro o di Studio per l'esame di specifici argomenti nominandone i componenti su proposta del Presidente ACI;
- j) annualmente, istituire i Campionati Italiani e gli altri titoli nazionali; determinare, anche su proposta dei Promotori e delle Commissioni competenti, le gare valide per ogni Campionato e per ogni altro titolo e approvare il calendario sportivo nazionale previa discussione nell'ambito della riunione annuale con gli Organizzatori;
- k) designare le gare per le quali richiedere la validità per i Campionati Internazionali della FIA;
- l) proclamare i vincitori dei Campionati Italiani e degli altri titoli nazionali;
- m) determinare l'assegnazione di contributi sportivi a Enti, gruppi, associazioni o soggetti privati e di eventuali premi finali per i Campionati e gli altri titoli nazionali.
- n) dichiarare l'incompatibilità o la decadenza dalla carica di componente della Giunta Sportiva;
- o) esercitare il potere di spesa nell'ambito degli stanziamenti assegnati per l'attività sportiva di cui agli artt. 39.2 e 39.5;
- p) approvare e disciplinare delle procedure operative per l'elezione del CSN e della GS;
- q) esprimere il parere obbligatorio ma non vincolante sulla nomina dei fiduciari provinciali e regionali di cui agli artt. 12.4 e 13.3;
- r) nominare, su proposta del Presidente dell'ACI, i componenti della Commissione Federale di Garanzia;
- s) nominare su proposta del Presidente dell'ACI, nell'ambito delle figure identificate dalla Commissione Federale di Garanzia, i componenti degli Organi di Giustizia Sportiva.

#### 9.4 Riunioni

La GS si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l'anno.

Può essere inoltre convocata in seduta straordinaria allorché il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta dai 2/3 dei suoi componenti. In tal caso deve essere convocata e celebrata entro 30 giorni dalla richiesta.

9.4.1. La GS è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci a mezzo fax, posta elettronica o raccomandata spediti almeno 10 giorni prima della data della riunione, o in caso di urgenza a mezzo fax o posta elettronica inviati almeno 3 giorni prima della data della riunione. Il luogo, l'orario e l'ordine del giorno della riunione sono stabiliti dal Presidente e indicati nella convocazione.

9.4.2. La documentazione scritta relativa agli argomenti all'O.d.G. deve essere inviata ai componenti almeno 5 giorni prima della data della riunione; in caso d'urgenza almeno due giorni prima. Le riunioni della GS sono validamente costituite con la maggioranza assoluta dei componenti. La GS delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Le riunioni della GS possono tenersi in videoconferenza o audio conferenza, previa indicazione nell'avviso di convocazione. È prevista la possibilità di utilizzare tale modalità anche solo per una parte dei componenti. In tali casi la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario. Deve essere inoltre assicurata l'individuazione di tutti i

*af*

partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.  
In caso di momentanea assenza del Presidente la riunione prosegue e la presidenza è assunta da uno dei Vice Presidenti o dal componente più anziano.

\*\*\*\*\*

#### Art. 10 - Presidente

10.1 Il Presidente dell'ACI, eletto dall'Assemblea ACI secondo i requisiti e le modalità previste dallo Statuto e nominato con Decreto del Presidente della Repubblica, è il Presidente della Federazione Sportiva Nazionale e rappresenta l'Ente presso il CONI e la FIA. Dura in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione Nazionale per lo Sport Automobilistico e presiede le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo dell'attività tecnica e sportiva automobilistica a livello internazionale e nazionale.

10.2 Ferme restando le attribuzioni di cui all'art. 19 dello Statuto ACI, spetta al Presidente dell'ACI:

- a) presentare all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
- b) predisporre la relazione annuale sull'attività degli Organi ed Organismi sportivi dell'ACI da sottoporre al parere del Consiglio Sportivo Nazionale;
- c) nominare i Presidenti ed i Vice-Presidenti delle Commissioni per settori di attività ed il Presidente e i componenti non elettivi del Gruppo Ufficiali di Gara, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante, della Giunta Sportiva;
- d) nominare i componenti delle Commissioni per settori di attività, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante, dei Presidenti delle Commissioni medesime;
- e) nominare i rappresentanti italiani presso le Commissioni della FIA Sport;
- f) convocare e presiedere il Consiglio Sportivo Nazionale, la Giunta Sportiva e l'Ufficio di Presidenza;
- g) designare, presso le competizioni, i Commissari Sportivi (Collegio o Giudice Unico) e il Commissario Tecnico Nazionale, su indicazione del Gruppo Ufficiali di Gara, e controllarne l'operato. Tali compiti possono essere delegati al Presidente del Gruppo Ufficiali di Gara;
- h) nominare, ai sensi degli artt. 12.4 e 13.3, i Fiduciari Provinciali e Regionali ed esercitare il controllo sull'attività dagli stessi svolta;
- i) omologare i record nazionali e proporre alla FIA l'omologazione dei record Internazionali;
- l) nominare, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della Giunta Sportiva, i responsabili didattici della Scuola Federale di Pilotaggio;
- m) proporre alla Giunta Sportiva la nomina dei componenti di Gruppi di Lavoro e di Studio;
- n) adottare, anche con consultazione della Giunta Sportiva e/o del Consiglio Sportivo Nazionale, provvedimenti indifferibili e urgenti nelle materie riservate, dal presente Regolamento, alla competenza del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva, che devono essere sottoposti a ratifica degli stessi Organi nella prima riunione utile;
- o) nominare i componenti della Commissione Elettorale Centrale.

p) formare l'elenco degli arbitri che possono essere scelti tra i professionisti individuali fra magistrati ordinari a riposo, magistrati amministrativi e avvocati del libero foro;

10.3 Gli Organi Sportivi dell'ACI eleggono i due Vice Presidenti, scelti tra i loro componenti, uno dei quali è nominato dal Presidente con funzioni di Vicario. Il Presidente può delegare con apposito provvedimento

*af*

\*



ai Vice Presidenti o ad altri componenti della Giunta Sportiva le funzioni e attribuzioni di cui alle precedenti lettere g) e h) nonché il coordinamento dei Gruppi di Lavoro e di Studio.  
Può delegare con apposito provvedimento al Segretario degli Organi alcune funzioni gestionali di cui all'art. 10.1 e 10.2 ed ogni altra attribuzione si rendesse necessaria per il regolare svolgimento dell'attività sportiva, ivi compreso il rilascio del permesso di organizzazione di una gara. Può altresì delegare ai dirigenti e funzionari della Direzione per lo Sport Automobilistico di ACI la verifica della conformità dei Regolamenti Particolari di Gara alle normative vigenti.

10.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente dell'ACI i suoi poteri sportivi sono esercitati dal Vicario o, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente per lo sport.

\*\*\*\*\*

#### Art. 11 - Segretario degli Organi Sportivi dell'ACI e gestione amministrativa

11.1 Il Segretario degli Organi sportivi è il Direttore della Direzione per lo Sport Automobilistico ACI il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Cura la complessiva gestione delle attività sportive avvalendosi delle risorse assegnate nell'ambito dell'Ordinamento dei Servizi e del Regolamento di Organizzazione dell'ACI.

In particolare, spetta al Segretario:

a) assicurare il coordinamento di tutti gli Organi ed Organismi sportivi nel rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;

b) assistere il Presidente dell'ACI nell'espletamento delle sue attribuzioni in materia sportiva;

c) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Sportivo Nazionale, della Giunta Sportiva e dell'Ufficio di Presidenza, esercitandovi le funzioni di Segretario;

d) assicurare l'esecuzione dei provvedimenti assunti dagli Organi sportivi dell'ACI garantendo il rispetto delle norme e dei regolamenti;

e) assicurare l'esecuzione dei provvedimenti di gestione del budget assegnato alle attività sportive dell'erari dagli Organi competenti;

f) assicurare l'attività di segreteria di tutti gli Organi ed Organismi sportivi, nonché degli Organi di Giustizia ivi compreso il Collegio arbitrale di cui all'art. 38;

g) partecipare, ove lo ritenga, alle riunioni di tutti gli altri Organi ed Organismi sportivi;

h) curare i rapporti con quanti partecipano, a qualsiasi titolo, all'attività sportiva automobilistica;

i) assumere ogni atto necessario per il regolare svolgimento dell'attività sportiva, in particolare le modifiche ai Regolamenti particolari di gara che si rendessero necessarie per lo svolgimento di una specifica manifestazione e le variazioni al calendario approvato;

11.2 Per materie tecnico-sportive o legali la cui complessità richieda l'ausilio di particolari professionalità, il Segretario può essere coadiuvato da uno o più esperti nei rispettivi settori di competenza, nominato/i dal Presidente dell'ACI.

### SEZIONE 2ª ORGANISMI TECNICI E CONSULTIVI

#### Art. 12 - Delegazioni Provinciali e locali

12.1 Le Delegazioni Provinciali e locali sono costituite da ciascun Automobile Club i cui organi direttivi sono eletti dai soci ACI della provincia. Le Delegazioni Provinciali sono presiedute dal Presidente dell'Automobile Club Provinciale.

12.2 Spetta alla Delegazione Provinciale o locale:

af

- a) curare la promozione dell'attività sportiva automobilistica sulla base dei piani e programmi indicati dalla Giunta Sportiva;
- b) curare il rilascio ai soci delle licenze sportive ACI;
- c) vigilare sulle manifestazioni sportive automobilistiche che si svolgono nel territorio di competenza riferendone agli Organi sportivi dell'ACI;
- d) curare, nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti con gli Organi territoriali e le Amministrazioni pubbliche competenti in materia sportiva;
- e) collaborare con le Delegazioni Regionali;
- f) rappresentare l'ACI nel territorio di competenza;
- g) rappresentare l'ACI nel collaudo dei percorsi delle competizioni su strada di cui all'articolo 9 comma 4 del Codice della Strada.

12.3 Alle Delegazioni Provinciali e locali, gli Organi sportivi dell'ACI e le Delegazioni Regionali interessate possono affidare incarichi ordinari e straordinari nell'interesse del movimento sportivo territoriale.

12.4 Il Presidente dell'ACI può nominare, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della Giunta Sportiva e della Delegazione Provinciale, un Fiduciario Provinciale che collabora con la Delegazione Provinciale per il buon andamento dell'attività sportiva sul territorio e per tutte le attività di cui agli artt. 12.2 e 12.3, espressamente indicate dal Presidente.

#### Art. 13 - Delegazioni Regionali

13.1 Le Delegazioni Regionali sono costituite dai Comitati Regionali degli Automobile Club ai sensi dell'art. 58 dello Statuto ACI. Il Presidente del Comitato Regionale degli AC ha la rappresentanza dell'ACI presso i Comitati Regionali CONI ed è il Presidente della Delegazione Regionale.

13.2 Spetta alla Delegazione Regionale:

- a) rappresentare l'ACI nella Regione;
- b) promuovere ed attuare iniziative a livello regionale per il perseguimento dei fini istituzionali stabiliti dagli Organi sportivi dell'ACI;
- c) coordinare le attività delle Delegazioni Provinciali e locali e vigilare sull'andamento generale delle attività sportive automobilistiche nella regione, riferendo agli Organi sportivi dell'ACI;
- d) trasmettere al Presidente dell'ACI una relazione annuale sulle attività sportive della Regione;
- e) svolgere i compiti e gli incarichi ordinari e straordinari affidati dagli Organi sportivi dell'ACI nell'interesse dell'attività sportiva automobilistica nazionale;
- f) rappresentare l'ACI nel collaudo dei percorsi delle competizioni su strada di cui all'articolo 9 comma 4 del Codice della Strada. Tale rappresentanza potrà essere esercitata, dietro esplicita richiesta della Delegazione Regionale, dalla Delegazione Provinciale competente per territorio o da altra persona all'uopo individuata;
- g) seguire l'attività degli Ufficiali di gara per poter informare gli Organi sportivi dell'ACI ed il Gruppo Ufficiali di Gara sul comportamento degli stessi e sui vari fatti avvenuti nelle competizioni;
- h) svolgere attività di arruolamento, formazione e qualificazione degli Ufficiali di Gara;
- i) proporre al Gruppo Ufficiali di Gara i nominativi dei Commissari Sportivi e Tecnici Regionali da designare alle competizioni;
- l) raccogliere e definire le esigenze e le problematiche regionali dello sport automobilistico e formulare proposte da sottoporre agli Organi Sportivi dell'ACI;
- m) organizzare le riunioni per la gestione del calendario delle gare a livello regionale;

- n) visitare i Regolamenti Particolari di Gara della propria Regione;
- o) esprimere il parere circa le nuove iscrizioni delle gare della propria Regione;
- p) organizzare i Campionati Regionali o Interregionali;

13.3 Il Presidente dell'ACI può nominare, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della Giunta Sportiva e della Delegazione Regionale, un Fiduciario Regionale che collabora con la Delegazione Regionale per il buon andamento dell'attività sportiva sul territorio e per tutte le attività di cui all'art. 13.2, espressamente indicate dal Presidente.

13.4 La Delegazione Regionale ha sede presso l'Automobile Club capoluogo di ciascuna Regione oppure presso altra sede concordata con il Comitato Regionale degli Automobile Club.

#### Art. 14 - Commissioni per settori di attività

14.1 Le Commissioni per settori di attività sono organismi tecnico-consulivi di cui, in relazione alla rispettiva competenza, si avvalgono il Presidente ed la Giunta Sportiva riguardo a questioni inerenti lo svolgimento delle rispettive funzioni. Le Commissioni hanno anche funzioni propositive in ordine alla normativa e all'assegnazione delle validità nazionali nei settori di competenza.

14.2 Le Commissioni sono istituite dalla Giunta Sportiva, a norma dell'art. 9.3, nei vari settori delle attività sportive automobilistiche e sono composte da un Presidente, da un Vice-Presidente, da un numero minimo di 3 componenti e da un numero massimo di 15 componenti, compresi il Presidente ed il Vice-Presidente, scelti tra esperti di settore.

14.3 I Presidenti ed i Vice-Presidenti delle Commissioni sono nominati dal Presidente ACI, sentito il parere della Giunta Sportiva. I componenti di ogni Commissione sono nominati dal Presidente ACI sentito il Presidente della Commissione stessa. Gli incarichi hanno durata quadriennale, secondo il ciclo olimpico, e possono essere confermati e revocati con la stessa procedura prevista per la nomina. Gli incarichi dei componenti sono su base fiduciaria. In caso di assenza dei Presidenti, i Vice Presidenti potranno sostituirli.

14.4 Le Commissioni sono rette da un apposito regolamento approvato dalla Giunta Sportiva.

14.5 Le Commissioni sono convocate e presiedute dal loro Presidente ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

#### Art. 15 - Ufficio di Presidenza

15.1 Fanno parte dell'Ufficio di Presidenza il Presidente, i due Vice Presidenti, il rappresentante delle Scuole/Organizzatori che siede in Giunta Sportiva e il Segretario degli Organi Sportivi dell'ACI.

15.2 L'Ufficio di Presidenza ha la funzione:

- a) di esaminare preliminarmente le proposte relative ai regolamenti presentate dagli Organismi tecnico-consulivi;
- b) di armonizzare le proposte degli Organismi tecnico-consulivi con la regolamentazione generale e con quella dei singoli settori di attività e di sottoporle all'approvazione della Giunta Sportiva;
- c) di dirimere i conflitti di competenza tra gli Organismi tecnico-consulivi.

15.3 Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza possono partecipare, su invito, i Presidenti degli Organismi tecnico-consulivi di volta in volta interessati.

#### Art. 16 - Gruppo Ufficiali di Gara

16.1 La regolarità di svolgimento delle competizioni è affidata agli Ufficiali di Gara che sono organizzati, nel rispetto del presente Regolamento e del Regolamento Sportivo Nazionale, nel Gruppo Ufficiali di Gara che provvede al loro reclutamento, alla loro abilitazione e formazione, al loro inquadramento e alla loro disciplina.

Al Gruppo Ufficiali di Gara spettano compiti e funzioni stabiliti da un apposito Regolamento approvato dalla Giunta Sportiva.

*af*

16.2 Il Gruppo Ufficiali di Gara comprende le seguenti qualifiche:

- Commissario Sportivo;
- Direttore di Gara;
- Commissario Tecnico;
- Segretario di Manifestazione;
- Verificatore Sportivo e Tecnico;
- Capoposto;
- Commissario di Percorso.

Il Gruppo Ufficiali di Gara organizza tutti gli Ufficiali di Gara.

Sono Ufficiali di gara tutti i soggetti preposti al regolare svolgimento ed alla gestione tecnico/sportiva delle competizioni.

Gli Ufficiali di Gara devono aver superato gli appositi esami a livello nazionale/regionale/provinciale indicati dall'ACI tra i titolari di licenza sportiva ACI.

16.3 Gli Ufficiali di Gara eleggono, ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, i loro rappresentanti nel Consiglio Sportivo Nazionale e nella Giunta Sportiva. Gli Ufficiali di Gara eletti fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara unitamente ad un massimo di quattro Ufficiali di Gara nominati dal Presidente dell'ACI. Il Consiglio Direttivo dura in carica per il quadriennio coincidente con quello degli altri Organi sportivi dell'ACI.

Il Presidente del Gruppo è nominato dal Presidente dell'ACI ai sensi dell'art. 10.2 lett. c) del presente Regolamento e presiede il Consiglio Direttivo.

16.4 Gli Ufficiali di Gara sono soggetti, per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nel Regolamento Sportivo Nazionale e nel Regolamento di Giustizia Sportiva, alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva dell'ACI. Sono invece soggetti a giurisdizione domestica per ogni infrazione al solo Regolamento del Gruppo.

16.5 Presso ogni manifestazione sportiva è designato un Collegio dei Commissari Sportivi che è composto da tre Commissari Sportivi - di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio - ed è competente a giudicare le violazioni di norme e regolamenti commesse durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad adottare i provvedimenti disciplinari di competenza previsti dal Regolamento Sportivo Nazionale e dal Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Collegio dei Commissari Sportivi non deve avere alcuna responsabilità e alcuna funzione esecutiva nell'organizzazione di una manifestazione sportiva, né avere alcun rapporto gerarchico con l'Organizzatore.

Il Collegio dei Commissari Sportivi agisce d'ufficio o su reclamo.

16.6 Per particolari tipologie di manifestazioni previste dal Regolamento Sportivo Nazionale o dai Regolamenti di Settore in luogo del Collegio può essere designato un solo Commissario Sportivo con funzioni di Giudice Unico.

16.7 I componenti del Collegio dei Commissari Sportivi sono scelti nell'ambito degli appartenenti al Gruppo Ufficiali di Gara tra i possessori della qualifica di Commissario Sportivo.

16.8 Il Collegio dei Commissari Sportivi, il Giudice Unico ed il Commissario Tecnico Nazionale sono nominati dal Presidente dell'ACI su indicazione del Gruppo Ufficiali di Gara. Tale nomina può essere delegata al Presidente del GUG ai sensi dell'art. 10.2 lett. g).

### TITOLO III ATTIVITA' SPORTIVA AUTOMOBILISTICA

Art. 17 - Principi generali

17.1 I principi generali e particolari per la disciplina delle attività sportive automobilistiche ai fini di garantire il regolare, corretto e sicuro svolgimento delle manifestazioni sportive e di promuovere la massima diffusione della pratica sportiva automobilistica a tutti i livelli, sono contenuti nel Regolamento Nazionale Sportivo, emanato dalla Giunta Sportiva, ed al quale si fa espresso rinvio.

17.2 Il Regolamento Nazionale Sportivo ha lo scopo di stabilire le regole di svolgimento e di controllo dell'attività sportiva automobilistica a livello nazionale. Non sarà mai applicato al fine di impedire o

ostacolare una manifestazione sportiva o la partecipazione ad essa, salvo nei casi in cui la Giunta Sportiva riterrà che queste misure siano necessarie affinché lo Sport automobilistico italiano sia praticato in sicurezza, con giustizia e con rispetto delle regole.

17.3 E' vietato far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo della licenza sportiva, alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della segreteria degli organi sportivi dell'ACI sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il possesso della licenza sportiva dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione. In caso di morosità nel pagamento di diritti e tasse comunque dovuti all'ACI, le licenze sportive ACI sono sospese fino alla soluzione della situazione debitoria.

17.4 L'ACI tutela la posizione sportiva delle concorrenti/conduatrici madri in attività per tutto il periodo della maternità fino a sei mesi post partum, garantendo, al loro rientro all'attività agonistica, il diritto alla salvaguardia del merito sportivo acquisito (laddove oggetto di valutazione).

#### Art. 18 - Possesso della licenza sportiva

Richiamando le definizioni di attività agonistiche e non agonistiche o ludiche di cui al successivo art. 19, chiunque intenda svolgere, a qualsiasi titolo, attività agonistica nell'ambito dell'automobilismo sportivo è tenuto ad essere titolare di licenza sportiva ACI. La licenza sportiva ACI non è necessaria per lo svolgimento di attività di natura ludica. Per le manifestazioni sportive oggetto di convenzione con gli Enti di Promozione Sportiva possono essere previste tessere speciali. Chiunque può partecipare liberamente ad attività ludico-ricreative. L'affiliazione di una persona giuridica si ottiene mediante la titolarità di una licenza sportiva ACI di qualifica corrispondente alle funzioni che la persona giuridica stessa ricopre nell'ordinamento sportivo.

#### Art. 19 - Manifestazioni sportive

Le manifestazioni sportive automobilistiche sono indicate nell'art. 2.4 del presente Regolamento. La distinzione tra attività agonistica e non agonistica non è data dall'esclusione dell'aspetto competitivo in quest'ultima ma dal valore dato alla prestazione, tendente al massimo nella prima e quasi trascurabile nella seconda. Nella fattispecie dell'automobilismo, che presuppone un alto livello di prestazione tecnica, le discipline rientranti nelle attività non agonistiche sono limitate ad alcune specialità la cui prestazione è trascurabile. L'inserimento delle gare nelle rispettive categorie (agonistiche, a ridotto contenuto agonistico, pre-agonistiche e non agonistiche) è determinato dall'ACI in relazione alle caratteristiche e finalità delle manifestazioni, al livello di idoneità medico-sportiva richiesto, nonché in base alla caratteristica del percorso, alla tipologia delle vetture ammesse ed alle modalità di compilazione delle classifiche.

#### Art. 19.1 - Manifestazioni a contenuto agonistico

A contenuto agonistico (ivi comprese le attività di base) sono le manifestazioni sportive in cui la prestazione tende al massimo impegno rispetto ai seguenti fattori, considerati singolarmente o combinati tra di loro:

- il tempo impiegato a percorrere una distanza predefinita;
- la distanza coperta in un periodo di tempo determinato;
- il rispetto di tempi prestabiliti per percorrere un percorso o tratti di esso;
- l'abilità di guida dei partecipanti;
- l'impegno psico-fisico dei partecipanti;
- la durata dell'impegno;
- la prestazione delle vetture.

#### Art. 19.2 - Manifestazioni pre-agonistiche

Le manifestazioni sportive sono pre-agonistiche se educano all'agonismo. In tali manifestazioni è di supporto l'attività didattica della Scuola Federale.

#### Art. 19.3 - Manifestazioni a ridotto contenuto agonistico

A ridotto contenuto agonistico sono le manifestazioni sportive in cui la prestazione, determinata dai fattori di cui all'art. 19.1, è presente in maniera ridotta in ragione della tipicità delle singole discipline, come specificato nella convenzione quadro con gli Enti di Promozione Sportiva depositata presso l'AGCM ed in linea con la decisione della Commissione FSN/EPS del CONI.

#### Art. 19.4 - Manifestazioni non agonistiche - ludico ricreative

Manifestazioni non agonistiche - ludico ricreative - sono le manifestazioni sportive organizzate da enti o

*or*

associazioni per scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale. Si possono svolgere anche con modalità competitive e possono comportare l'assegnazione di premi e/o trofei di natura esclusivamente simbolica, purché non comportino la previsione di classifiche basate sui fattori propri delle manifestazioni agonistiche o l'assegnazione di titoli.

#### **Art. 20 - Tutela sanitaria - Antidoping**

L'ACI promuove la tutela della salute dei conduttori, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni dei conduttori nelle attività agonistiche e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle competizioni, in conformità alle disposizioni di legge ed in linea con le Norme Sportive Antidoping, emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, in attuazione del Codice della World Anti-Doping Agency - W.A.D.A..

### **TITOLO IV CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO**

#### **Art. 21 - Osservanza ed efficacia dei regolamenti e dei provvedimenti**

21.1 Tutti i soggetti, titolari di licenza sportiva ACI, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento sportivo automobilistico, hanno l'obbligo di osservare il presente Regolamento, il Codice di Giustizia Sportiva e ogni altro regolamento o disposizione degli organi sportivi dell'ACI, nonché il codice etico emanato dal CONI.

21.2 Tutti i titolari di licenza sportiva ACI di dirigente sportivo sono tenuti al rispetto del codice etico emanato dal CONI, ed in particolare:

- devono svolgere, con tempestività, correttezza e professionalità, i compiti e le funzioni loro affidati;
- devono favorire l'applicazione dello Statuto dell'ACI, del presente Regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività sportive e del Regolamento Nazionale Sportivo e suoi allegati;
- non devono mai interferire con i compiti svolti dal Collegio dei Commissari Sportivi e dagli Ufficiali di Gara, durante le manifestazioni sportive;
- devono segnalare alla segreteria degli organi sportivi dell'ACI tutte le anomalie che dovessero riscontrare nello svolgimento dell'attività sportiva in generale.

21.3 La non conoscenza del presente Regolamento, del Codice di Giustizia e del Regolamento Nazionale Sportivo non può essere invocata a nessun effetto.

21.4 Salvi gli obblighi di cui al presente articolo, i titolari di licenza sportiva ACI hanno facoltà di associarsi ad altri Enti e/o associazioni per lo svolgimento delle attività sportive automobilistiche di natura ludica previste dall'art. 19 del presente Regolamento.

21.5 Per lo svolgimento di manifestazioni sportive oggetto di convenzione con gli Enti di Promozione Sportiva possono essere previste regole speciali.

#### **Art. 22 - Principio di lealtà**

Tutti i titolari di una licenza sportiva ACI devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

#### **Art. 23 - Divieto di alterazione dei risultati sportivi**

E' fatto divieto a tutti i titolari di una licenza sportiva ACI di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero di assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle gare stesse.

La frode in competizioni sportive è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 13 dicembre 1989 n. 401.

#### **Art. 24 - Divieto di doping e di altre forme di nocimento della salute**

E' fatto divieto a tutti i titolari di una licenza sportiva ACI di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con le Norme Sportive Antidoping.

#### **Art. 25 - Principio di non violenza**

Tutti i titolari di una licenza sportiva ACI devono astenersi da qualsiasi condotta intenzionalmente diretta a ledere l'integrità fisica e morale di altri soggetti in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive automobilistiche.

*a*

*\**

**Art. 26 - Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione**

Tutti i titolari di una licenza sportiva ACI non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altri soggetti o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo o della Federazione.

**Art. 27 - Dovere di riservatezza**

I Componenti degli Organi ed Organismi sportivi dell'ACI, eletti o nominati, sono tenuti a operare con la massima correttezza, riservatezza e professionalità. E' fatto loro divieto di diffondere le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza in relazione ai loro incarichi e alle loro funzioni. L'inosservanza del dovere di riservatezza comporta l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia.

**Art. 28 - Responsabilità oggettiva**

I titolari di licenza sportiva ACI sono responsabili del comportamenti posti in essere da qualsiasi soggetto - ancorché non titolare di licenza sportiva ACI - quando questi siano volti a sostenere i licenziati stessi nei rapporti relativi all'esercizio della propria attività sportiva automobilistica. I soggetti indicati si presumono altresì responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio.

**TITOLO V  
GIUSTIZIA SPORTIVA**

**Art. 29 - Principi generali**

29.1 I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti i licenziati.

I licenziati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280.

Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie di natura patrimoniale che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia e nella competenza del Giudice Amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

29.2 Le decisioni degli Organi di Giustizia fanno stato fra le parti.

Le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive salvo i casi previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva.

29.3 A tutela della funzione giurisdizionale sportiva, le decisioni degli Organi di Giustizia non potranno in nessun caso comportare responsabilità di carattere patrimoniale in capo ai loro componenti o all'ACI, tranne in caso di dolo.

29.4 Gli Organi di Giustizia svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi della terzietà, imparzialità e riservatezza, del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della ragionevole durata dei procedimenti, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni. Il loro mandato, della durata quadriennale (in coincidenza del quadriennio olimpico), è rinnovabile secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia Sportiva ed è indipendente dalla permanenza in carica dell'Organo che li ha nominati.

29.5 I componenti degli Organi di Giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli Organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a processi in corso o a quelli nei quali sono stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

29.6 Le persone che ricoprono cariche o incarichi presso Organi ed Organismi sportivi dell'ACI, i Commissari Sportivi e gli altri Ufficiali di Gara in attività non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi di Giustizia, né far parte degli stessi. I componenti degli Organi di Giustizia non possono avere alcun tipo di rapporto economico con i soggetti sottoposti alla loro giurisdizione.

29.7 I componenti degli Organi di Giustizia non possono far parte dei collegi arbitrali istituiti nell'ambito dell'ACI.

*af*

29.8 Sono punibili, per i fatti commessi in costanza di possesso della licenza sportiva pure se non avvenuti sul campo di gara, coloro che, anche se non più licenziati, si siano resi responsabili della violazione delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.  
L'ACI, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia Sportiva, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

29.9 Ai sensi del Codice di Giustizia sportiva del CONI le parti possono stare in giudizio anche senza la nomina di un difensore.

29.10 Qualsiasi sentenza che comporti la perdita della posizione di classifica acquisita in gara, con conseguenti effetti sull'attribuzione del titolo o sulla retrocessione, non determina alcun effetto automatico nei confronti di altri soggetti che possano di fatto trarre beneficio dalla sentenza stessa.  
Spetta esclusivamente alla Giunta Sportiva dell'ACI, sulla base di considerazioni di merito sportivo, deliberare l'attribuzione di un titolo o la partecipazione ad un campionato in luogo del destinatario della sanzione sportiva da parte del giudice.

29.11 La revisione e la revocazione, la prescrizione, l'astensione e la ricusazione dei giudici, la riabilitazione, nonché i termini, le modalità e le procedure dei giudizi avanti agli Organi di Giustizia sono stabiliti dal Regolamento di Giustizia Sportiva approvato dal Consiglio Sportivo Nazionale e dalla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dello Statuto del CONI.

#### Art. 30 Commissione Federale di garanzia

30.1 La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale. Essa si compone di tre membri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta Sportiva, su proposta del Presidente dell'A.C.I. .. I componenti sono scelti - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi ed i membri del Consiglio Federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare; tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e salve le ulteriori competenze sportive o tecniche così come definite dalla Giunta Sportiva. La nomina deve avvenire con maggioranza qualificata, pari a due terzi degli aventi diritto al voto nei due primi scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di Organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.

30.2 In alternativa alla costituzione della Commissione federale, la Federazione potrà decidere di avvalersi della Commissione di garanzia di cui all'art. 13 ter dello Statuto del CONI.

30.3 La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) su istanza della Giunta Sportiva che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli Organi di giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

b) su istanza della Giunta Sportiva che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore, Procuratore aggiunto e Sostituto Procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attestasi l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 3 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile. In tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;



d) formula pareri e proposte alla Giunta Sportiva in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

**Art. 31 - Organi del Sistema della Giustizia Sportiva**

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) la Corte Sportiva d'Appello;
- c) il Tribunale Federale;
- d) la Corte Federale d'Appello,
- e) l'Ufficio del Procuratore Federale
- f) il Collegio Arbitrale

3.1 Tutti gli Organi hanno sede in Roma presso la Federazione.

**Art. 32 - L'Ufficio del Procuratore Federale**

32.1 L'Ufficio del Procuratore Federale è composto da un Procuratore Federale, da uno o più Procuratori Aggiunti e da uno o più Sostituti Procuratori. Il Procuratore federale è nominato dalla Giunta Sportiva, su proposta del Presidente dell'ACI, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. I Procuratori Aggiunti sono nominati dalla Giunta Sportiva su proposta del Presidente federale e previo parere del Procuratore federale. I Sostituti Procuratori sono nominati dalla Giunta Sportiva su proposta del Procuratore Federale. Aggiunti e Sostituti sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

32.2 All'Ufficio del Procuratore Federale sono attribuite funzioni inquirenti e requirenti innanzi agli Organi di giustizia giudicanti compreso il Collegio di garanzia dello sport presso il CONI e presso la FIA nei procedimenti ove è parte la Federazione.

**Art. 33 - Giudice Sportivo Nazionale**

33.1 Il Giudice Sportivo Nazionale è un Organo giudicante di primo grado composto da un Presidente, un Vice Presidente e da almeno tre componenti nominati dalla Giunta Sportiva su proposta del Presidente dell'ACI tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

33.2 Il Giudice Sportivo Nazionale giudica in forma monocratica ed è competente per tutti i Campionati e le competizioni che si svolgono sul territorio nazionale. Pronuncia in prima istanza su tutte le questioni già decise in sede di gara dal Collegio dei Commissari Sportivi/Giudice Unico così come indicato dal RSN per le quali si debba applicare una sanzione ulteriore come previsto dal Regolamento di Giustizia federale. Si pronuncia altresì, sulle questioni relativa a:

- a) la regolarità dello status e della posizione dei licenziati partecipanti alle gare;
- b) la regolarità delle gare e l'omologazione dei relativi risultati;
- c) la regolarità degli impianti e piste e delle relative attrezzature;
- d) i comportamenti tenuti dagli ufficiali di gara nel corso delle gare.

**Art. 34 - Corte Sportiva d'Appello**

34.1 La Corte Sportiva d'Appello è un Organo giudicante collegiale di secondo grado composto da un Presidente, un Vice Presidente e da almeno quattro componenti nominati dalla Giunta Sportiva su proposta del Presidente dell'ACI tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

34.2 La Corte Sportiva d'Appello giudica, in composizione collegiale di almeno tre membri, sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e del Collegio dei Commissari Sportivi nonché sulle istanze di ricusazione dei membri degli Organi sportivi di prima istanza.

*af*

34.3 Ai sensi di quanto consentito dall'art. 3, comma 7 del Codice di Giustizia del CONI, le funzioni della Corte Sportiva di Appello, in ragione di conseguire risparmio di gestione, sono esercitate dalla Corte Federale d'Appello.

#### Art. 35 - Tribunale Federale

35.1. Il Tribunale Federale è un Organo di Giustizia di primo grado composto da un Presidente, un Vice Presidente e da almeno tre componenti nominati dalla Giunta Sportiva su proposta del Presidente dell'ACI tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

35.2 Il Tribunale Federale giudica, con composizione collegiale di almeno tre membri, su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato, né risulti pendente un procedimento presso il Giudice Sportivo Nazionale.

35.3 In caso di assenza o impedimento del suo Presidente, le corrispondenti funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente. Le decisioni sono adottate a maggioranza.

#### Art. 36 - Corte d'Appello Federale

36.1 La Corte d'Appello Federale è un Organo di Giustizia giudicante collegiale di secondo grado composto da un Presidente, due Vice Presidenti e da almeno tre componenti nominati dalla Giunta Sportiva su proposta del Presidente dell'ACI tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

36.2 La Corte d'Appello Federale giudica con composizione collegiale di almeno tre membri avverso le decisioni del Tribunale Federale.

Giudica, altresì, con composizione collegiale di almeno cinque membri su:

- a) i ricorsi in materia elettorale relativamente alle elezioni degli Organi Sportivi dell'ACI;
- b) i ricorsi avverso i provvedimenti degli Organi Sportivi dell'ACI nelle materie di cui al D.L. 220/93 convertito nella legge 280/03;
- c) i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza del Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara;
- d) le istanze di ricusazione dei membri del Tribunale Federale e dei membri del Collegio Arbitrale.
- e) la dichiarazione di estinzione del procedimento per superamento del termine per la pronuncia del dispositivo.

36.3 In caso di assenza o impedimento del suo Presidente, le corrispondenti funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente più anziano. Le decisioni sono adottate a maggioranza.

#### Art. 37 - Provvedimenti di clemenza

37.1 La Grazia è un provvedimento di clemenza di competenza del Presidente dell'ACI che condona, tutto o in parte, la sanzione irrogata, o la commuta in altra più lieve. Non può essere concessa se non risulta scontata almeno la metà della sanzione. Nel caso di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva. Il provvedimento può essere solo esaurito tutti i gradi di giudizio su domanda scritta dell'interessato indirizzata al Presidente federale.

37.2 L'indulto è un provvedimento di clemenza generale della Giunta Sportiva su proposta del Presidente che condona, tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e la sua efficacia è limitata alle sanzioni inflitte a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo non stabilisca una data diversa. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una volta sola dopo aver cumulato le sanzioni e salva diversa espressa determinazione della Giunta Sportiva, l'indulto non si applica ai recidivi.

37.3 L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale della Giunta Sportiva, su proposta del Presidente, che estingue l'infrazione disciplinare e, se vi è stata irrogazione della sanzione, ne fa cessare l'esecuzione. Se interviene dopo la decisione di applicazione delle sanzioni, le estingue, ad esclusione di quelle pecuniarie, ma non gli effetti delle medesime. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi e, salvo diversa espressa determinazione della Giunta sportiva, l'amnistia non si applica ai recidivi.

#### Art. 38 - Collegio Arbitrale

38.1 Il Collegio Arbitrale è composto da persone designate una per ciascuna dalle parti e da una ulteriore,

*ai*

che ha funzione di Presidente, tutte da individuarsi attingendo dall'apposito elenco di professionisti tenuto presso la Federazione.

38.2 In caso di disaccordo tra le parti per nomina del Presidente, lo stesso è nominato ad istanza di una delle parti dal Presidente della Corte Federale d'appello.

38.3 La sede dell'arbitrato è in Roma, presso gli uffici della Federazione.

38.4 Gli Arbitri sono chiamati a decidere secondo diritto salvo che parti espressamente e congiuntamente, entro la prima seduta, chiedano loro di decidere secondo equità.

38.5 La lingua dell'arbitrato è l'italiano ed ove le parti producano atti in altre lingue né dovranno depositare, a pena di irricevibilità, traduzione giurata in italiano.

38.6 Gli arbitri giudicano inappellabilmente e senza formalità di procedura ed il lodo ha natura contrattuale.

38.7 Il lodo, sottoscritto dagli arbitri a margine di ogni foglio ed in calce all'ultima pagina, è depositato, a cura del presidente, entro 5 giorni dalla decisione, presso la Segreteria della Federazione, la quale provvede a comunicarlo alle parti con qualsiasi mezzo idoneo a provarne il ricevimento.

38.8 Gli arbitri decidono a maggioranza di voti motivando la decisione.

## TITOLO VI AMMINISTRAZIONE

### Art. 39 - Amministrazione e contabilità

39.1 La gestione delle attività sportive, la cui competenza è attribuita agli Organi Sportivi dell'ACI, è curata, in via esclusiva, dalla Direzione per lo Sport Automobilistico dell'ACI e si conforma, ai sensi dello Statuto dell'Ente, al principio di distinzione tra attività di indirizzo e controllo ed attività di attuazione e gestione di cui al d.lg.vo 29/93 e successive modificazioni.

39.2 Al fine di assicurare unità, integrità e universalità del bilancio, nell'ambito del bilancio generale ACI viene assegnato il budget di gestione delle attività sportive dell'ACI. Il Budget è costituito dall'insieme delle risorse finanziarie gestite dalla Direzione per lo Sport Automobilistico dell'ACI. Il Consiglio Sportivo Nazionale, sentita la Giunta Sportiva, predispone, entro il termine previsto dall'Art. 33 dello statuto dell'ACI, il budget di previsione della Direzione per lo Sport Automobilistico dell'ACI, formulato in conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, ai fini della sua approvazione da parte dell'Assemblea dell'ACI. Il budget deve essere predisposto sulla base e nei limiti della copertura finanziaria e delle previsioni certe di entrata.

Il Consiglio Sportivo Nazionale, sentita la Giunta Sportiva, può proporre all'Assemblea dell'ACI l'assegnazione di ulteriori fondi o finanziamenti finalizzati per l'attività sportiva a sostegno di programmi e progetti di rilievo federale e per la formazione sportiva.

39.3 Il rendiconto economico, redatto con le medesime modalità operative della proposizione di previsione finanziaria, è proposto dal Consiglio Sportivo Nazionale, sentita la Giunta Sportiva, all'approvazione dell'Assemblea dell'ACI entro il termine previsto dall'Art. 33 dello statuto dell'ACI.

39.4 La Giunta Sportiva, quale Organo di Gestione, è competente in via principale all'esercizio del potere di spesa nell'ambito degli stanziamenti assegnati per l'attività sportiva, secondo quanto stabilito dallo Statuto ACI, in merito all'autonomia finanziaria, e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente.

39.5 I proventi relativi a: rilascio/rinnovo delle licenze sportive, tasse di organizzazione, ammende, rilascio di fiches di autoveature da competizione, passaporti tecnici, omologazioni, contributi da parte dello Stato, enti e associazioni nonché tutte le entrate relative all'attività sportiva costituiscono proventi propri delle attività sportive dell'ACI. Confluiscono, altresì, in apposito budget di gestione delle attività sportive

*or*

anche i contributi del CONI ed ogni entrata che a qualsiasi titolo attenga all'esercizio del potere sportivo ovvero derivi dall'organizzazione di manifestazioni o eventi sportivi automobilistici.

39.6 Le spese di funzionamento della Direzione per lo Sport Automobilistico dell'ACI sono determinate in conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI, al Regolamento di Organizzazione dell'Ente ed alle relative norme attuative, nonché al presente regolamento, sulla base degli indirizzi programmatici e degli obiettivi stabiliti dai competenti Organi sportivi dell'ACI.

39.7 Il Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile è svolto dal Collegio dei revisori dei Conti ACI ai sensi del Digs 286/99.

## TITOLO VII DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI ED ORGANISMI SPORTIVI DELL'ACI

### Art. 40 - Durata delle cariche

40.1 Tutti gli Organi ed Organismi sportivi e giurisdizionali dell'ACI sono rinnovati entro tre mesi dalla loro scadenza e sono rieleggibili per più mandati, nel rispetto dei regolamenti vigenti.

40.2 Tutti gli Organi ed Organismi sportivi e giurisdizionali dell'ACI, durano in carica quattro anni, secondo il ciclo olimpico.

### Art. 41 - Incompatibilità

41.1 Il Presidente e i Componenti degli Organi ed Organismi sportivi non possono svolgere attività in contrasto con i compiti dell'ACI e degli Automobile Club.

41.2 La carica di Presidente dell'ACI è incompatibile con qualsiasi altro incarico non elettivo nell'ambito dello sport automobilistico italiano o con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi privati riconosciuti dal CONI.

41.3 Le cariche di componente del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi privati riconosciuti dal CONI.

41.4 Le cariche di Presidente e di membro degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica sportiva nell'ambito dell'ACI.

41.5 Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Quotora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato deve dichiararlo e non deve prendere parte alle une o agli altri.

41.6 Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente articolo è tenuto a dare tempestiva e formale comunicazione al Presidente dell'ACI e ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte, entro 15 giorni dalla dichiarazione di incompatibilità da parte del competente organo. In caso di mancata opzione, si avrà l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

41.7 Le dichiarazioni di incompatibilità relative ai componenti del Consiglio Sportivo Nazionale sono di competenza del CSN; le dichiarazioni di incompatibilità relative ai componenti della Giunta Sportiva sono di competenza della GS.

In assenza della formale comunicazione di cui all'art. 41.6, l'iniziativa può essere adottata dal Segretario degli Organi sportivi dell'ACI o da uno qualsiasi dei componenti degli Organi sportivi o da almeno dieci titolari di licenza sportiva ACI.

### Art. 42 - Dimissioni

42.1 Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi sono da considerarsi irrevocabili.

42.2 I nuovi componenti eletti o nominati in sostituzione rimarranno in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico.

### Art. 43 - Decadenza degli Organi ed Organismi sportivi

*or*

43.1 In caso di impedimento temporaneo del Presidente la sua funzione all'interno degli Organi sportivi sarà esercitata dal Vicario o dal Vice Presidente per lo sport di cui all'art. 10.3. Se l'impedimento è definitivo si ha l'immediata decadenza degli Organi Sportivi ed il Presidente dell'ACI neo-eletto indice le elezioni per il rinnovo degli Organi Sportivi che devono essere celebrate entro 90 giorni.

43.2 In caso di dimissioni del Presidente si avrà l'immediata decadenza del Presidente e degli Organi Sportivi che resteranno in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicario o al Vice Presidente degli Organi sportivi.  
Il Presidente dell'ACI neo-eletto indice le elezioni per il rinnovo degli Organi Sportivi che devono essere celebrate entro 90 giorni.

43.3 In caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e/o della Giunta Sportiva, si avrà la decadenza immediata del Consiglio Sportivo Nazionale e/o della Giunta Sportiva.  
Il Presidente provvede ad indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Sportivo Nazionale e/o della Giunta Sportiva che devono essere celebrate entro 90 giorni.  
In caso di vacanza di un membro degli Organi sportivi sarà necessario provvedere all'integrazione ai sensi dell'art. 44.

43.4 Decadono dalla carica i componenti degli Organi ed Organismi sportivi dell'ACI che non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

#### Art. 44 - Integrazione degli Organi sportivi

##### 44.1 Integrazione della Giunta Sportiva

In caso di dimissioni o vacanza di componenti della Giunta Sportiva in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'Organo, il Presidente provvede a convocare in assemblea elettiva nazionale i componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva, delle categorie interessate, ed il primo dei non eletti della categoria interessata, purché quest'ultimo abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto, al fine di eleggere al loro interno il candidato per integrare la Giunta Sportiva. Oltre al primo dei non eletti sono eleggibili tutti i componenti del Consiglio Sportivo Nazionale della categoria interessata. La Giunta Sportiva sarà integrata dal candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

Nel caso in cui questa ipotesi non possa realizzarsi, si provvederà alla copertura dei posti vacanti con nuove elezioni delle rispettive categorie.

Qualora sia compromessa la funzionalità dell'Organo dovranno essere celebrate nuove elezioni entro 90 giorni dall'evento.

##### 44.2 Integrazione del Consiglio Sportivo Nazionale

In caso di dimissioni o vacanze dei componenti del Consiglio Sportivo Nazionale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'Organo, si provvede all'integrazione con il primo dei non eletti della categoria interessata, purché quest'ultimo abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.

Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, si provvederà alla copertura dei posti vacanti con nuove elezioni delle rispettive categorie.

Qualora sia compromessa la funzionalità dell'Organo dovranno essere celebrate nuove elezioni entro 90 giorni dall'evento.

44.3 Nei casi in cui le dimissioni o la vacanza si riferiscano a un componente eletto nell'ambito di un'area geografica, di cui agli artt. 51.3 e 51.4, si procede alla nomina del primo dei non eletti attingendo dalla medesima area geografica e, ove ciò non fosse possibile, dalla graduatoria generale.

44.4 Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, le elezioni si siano svolte nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'assemblea elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

## PARTE II ELEZIONI E NOMINA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SPORTIVI DELL'ACI

*ar*

*SA*

## TITOLO VIII DISPOSIZIONI COMUNI

### Art. 45 - Indizione delle elezioni

45.1 Ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, il Presidente dell'ACI con apposito bando, indice le elezioni degli Organi Sportivi dell'ACI.

45.2 Nel bando elettorale deve essere indicato:

- a) il termine e le modalità per la presentazione delle candidature;
- b) le date, il luogo e gli orari di svolgimento delle elezioni;
- c) le procedure elettorali.

45.3 Il bando è pubblicato sul sito Internet ufficiale ACI dedicato alle attività sportive. Dall'avvenuta pubblicazione del bando può essere dato avviso, a cura dell'ACI, su una o più riviste specializzate a diffusione nazionale.

Se presso una sede, per motivi di forza maggiore, non si possono svolgere le votazioni nel luogo, giorno o orari indicati nel bando, il Presidente dell'ACI può autorizzarne lo spostamento in una diversa data ricadente entro i sette giorni successivi ed in luogo e/o orari diversi. In questo caso la comunicazione sul sito Internet ufficiale ACI dedicato alle attività sportive deve avvenire almeno tre giorni prima della nuova data fissata.

### Art. 46 - Requisiti per l'eleggibilità e la nomina

46.1 Possono essere eletti o nominati negli Organi sportivi, di cui alle lett. a) e b) dell'art. 8, i cittadini italiani che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere maggiorenni alla data della presentazione della candidatura o della nomina;
- b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a un anno;
- c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, provvedimenti disciplinari definitivi di sospensione dell'attività sportiva complessivamente superiori ad un anno da parte della FIA, dell'ACI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di altri organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d) non avere subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- e) essere titolari di licenze sportive ACI - con esclusione delle tessere giornaliera e di quelle rilasciate in convenzione con gli EPS - in corso di validità alla data di presentazione della candidatura ed esserlo stati per almeno due anni negli ultimi dieci anni precedenti quello delle elezioni. I requisiti di cui alla presente lettera non si applicano ai componenti degli Organi di Giustizia Sportiva e agli Arbitri;
- f) limitatamente agli atleti (conduttori), aver preso parte, per almeno due anni nell'ultimo decennio precedente quello delle elezioni a competizioni nazionali e/o internazionali;
- g) non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività imprenditoriale e/o commerciale direttamente collegata alla gestione sportiva dell'ACI;
- h) non avere in essere - anche tramite la partecipazione ad associazioni, scuderie o società - controversie giudiziarie contro la FIA, l'ACI, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline sportive associate del CONI o contro altro organismi riconosciuti dal CONI stesso;
- i) essere in possesso del titolo di studio del diploma di scuola media inferiore;
- l) limitatamente alle scuderie automobilistiche e agli organizzatori, essere costituite come A. S. D. - Associazioni Sportive Dilettantistiche ed essere titolari di licenze sportive ACI di Scuderia o di organizzatore, in corso di validità alla data di presentazione della candidatura, ed esserlo stati per almeno due anni negli ultimi dieci anni precedenti quello delle elezioni;

*ACI*

m) limitatamente alle scuderie automobilistiche e agli organizzatori in forma di A.S.D., essere i legali rappresentanti degli stessi in rappresentanza dei quali verrà presentata la candidatura;

n) essere titolari di patente di guida. Il requisito di cui alla presente lettera non è richiesto ai componenti degli Organi di Giustizia Sportiva e agli Arbitri.

46.1.1 fatti salvi i requisiti di cui alle lett. a), b), c), d), h) e l), eventuali ulteriori o diversi criteri per l'ammissione delle candidature dei Presidenti di AC, ai fini delle elezioni di cui agli artt. 7.1 e 8.1, sono di competenza del Consiglio Generale dell'ACI.

46.2 La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione o la nomina, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'elezione o la nomina, comporta l'immediata decadenza dalla carica. Le disposizioni relative alle dichiarazioni di decadenza sono stabilite dall'art. 41.7.

#### **Art. 47- Candidature - Presentazione**

47.1 Le domande di candidatura per l'elezione negli Organi Sportivi dell'ACI, sottoscritte in originale dall'interessato ed in carta semplice, devono pervenire alla Segreteria degli Organi Sportivi dell'ACI inderogabilmente entro il termine indicato nel bando. Tale termine deve essere fissato almeno 20 giorni dopo la data di pubblicazione del bando e comunque almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni.

47.2 Devono essere presentate candidature individuali.

47.3 I candidati devono allegare alla domanda di ammissione alle elezioni la fotocopia delle documentazioni richieste ed indicate nel bando. Devono, inoltre, sottoscrivere una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 46.

47.4 Le candidature per l'elezione dei Presidenti di Automobile Club negli Organi ed Organismi Sportivi dell'ACI devono pervenire alla Segreteria, così come stabilito nel precedente comma 1, che provvederà a trasmetterle alla Segreteria Generale dell'ACI per lo svolgimento delle elezioni come indicato agli artt. 61.3 e 61.4.

#### **Art. 48 - Commissione Elettorale Centrale**

48.1 Presso la sede dell'ACI è istituita una Commissione Elettorale Centrale composta da tre componenti nominati dal Presidente dell'ACI. Non possono essere chiamati a farne parte candidati alle elezioni.

La Commissione Elettorale Centrale ha il compito di:

- verificare la legittimità delle candidature presentate e dichiararne l'ammissibilità o l'inammissibilità;
- effettuare le operazioni di scrutinio delle schede delle votazioni dei componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva, di cui agli artt. 51.1 e 51.2, e proclamare gli eletti;
- effettuare il controllo delle operazioni di voto svoltesi presso le assemblee elettive (con esclusione delle elezioni dei Presidenti di AC nel CSN e nella GS di competenza del Consiglio Generale dell'ACI).

Per le operazioni di scrutinio, la Commissione nomina degli scrutatori che non possono essere scelti fra i candidati.

48.2 Alla Commissione Elettorale Centrale possono essere presentate eventuali richieste di riesame delle candidature, sulla base di nuova documentazione e motivazioni a confutazione di quelle prodotte dai candidati, entro il termine perentorio di due giorni dalla pubblicazione delle candidature ammesse nel sito internet ufficiale dell'ACI dedicato alle attività sportive. La Commissione, sentito l'interessato, decide entro il termine di 5 giorni.

Avverso la decisione di inammissibilità delle candidature è ammesso ricorso al TNA entro il termine perentorio di due giorni dalla data di pubblicazione della lista delle candidature ammesse nel sito internet ufficiale dell'ACI dedicato alle attività sportive. Il TNA, sentito l'interessato, decide inappellabilmente entro il termine di 5 giorni.

#### **Art. 49 - Diritto di voto**

49.1 Per esercitare il diritto di voto, l'elettore deve essere maggiorenne e titolare di licenza sportiva ACI valida per l'anno in corso, rinnovata entro la data di pubblicazione del bando, oltre che titolare della licenza sportiva per l'anno precedente quello in cui si tengono le elezioni. Non saranno ammessi a votare i titolari di tessere giornaliera e di quelle emesse in convenzione con gli EPS.

49.2 Gli elettori persone fisiche o giuridiche, ancorché titolari di più licenze sportive ACI hanno diritto a ricevere una sola scheda elettorale per ciascuna votazione.

49.3 Se l'elettore persona fisica, oltre ad essere titolare di una licenza sportiva ACI personale è anche il legale rappresentante di una persona giuridica titolare di licenza sportiva, lo stesso ha diritto di esprimere un voto per ciascuna delle due licenze sportive.

49.4 Le persone giuridiche votano per mezzo dei loro legali rappresentanti dietro esibizione di un'autocertificazione da cui si evince che chi vota è il legale rappresentante della scuderia o dell'organizzatore costituiti entrambi con forma giuridica di A.S.D.

49.5 Non sono ammessi voti per delega.

#### Art. 50 - Seggi elettorali - Assemblee elettive

Per le elezioni saranno predisposti, a seconda dei casi:

- seggi elettorali, situati di norma presso la sede di ogni Automobile Club Provinciale o locale;
- assemblee nazionali situate di norma presso la sede nazionale dell'ACI.

50.1 Ogni seggio elettorale è presieduto dal Presidente dell'Automobile Club sede del seggio, o da persona delegata, coadiuvato da un Segretario dallo stesso nominato.

50.2 L'assemblea elettiva nazionale è convocata di norma presso la sede nazionale dell'ACI negli orari indicati dall'avviso di convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'ACI, o da persona delegata, coadiuvato da un Segretario dallo stesso nominato.

Nelle assemblee elettive nazionali, il Presidente dell'assemblea nomina uno o più scrutatori che non possono essere scelti fra i candidati.

50.3 Il Presidente, il Segretario e gli scrutatori hanno il compito di controllare il regolare svolgimento delle elezioni e di assicurare la regolarità della trasmissione di tutte le schede votate e dei verbali alla Commissione Elettorale Centrale.

#### Art. 51 - Elezione e nomina degli Organi Sportivi - CSN e GS

51.1 Presso i seggi provinciali, mediante votazione a scrutinio segreto, secondo i termini e nei modi previsti da apposito Disciplinare, si svolgono le elezioni di:

a) 13 (dici) rappresentanti dei Conducenti e Tecnici (n. 12 piloti n. 5 piloti velocità non storica, n. 4 piloti rally non storici, n. 2 piloti karting, n. 1 pilota autostoriche e n.1 tecnico), sulla base di una lista nazionale. Hanno diritto di voto i Conducenti e Tecnici (Conducenti, Concorrenti/Conducenti, Direttori Sportivi/Tecnici di Scuderia e Istruttori) in attività e titolari delle corrispondenti licenze sportive ACI in corso di validità - con esclusione delle tessere giornaliera e di quelle rilasciate in convenzione con gli EPS- e a condizione di esserlo stati anche nell'anno precedente quello delle elezioni;

b) 7 (sette) rappresentanti delle scuderie automobilistiche o degli organizzatori costituiti entrambi con forma giuridica di A.S.D.. - Associazioni Sportive Dilettantistiche, sulla base di una lista nazionale. Hanno diritto di voto i rappresentanti legali delle scuderie automobilistiche o organizzatori costituiti entrambi con forma giuridica di A.S.D. - Associazioni Sportive Dilettantistiche - titolari delle corrispondenti licenze sportive ACI in corso di validità e a condizione di esserlo stati anche nell'anno precedente quello delle elezioni;

c) 4 (quattro) rappresentanti degli Ufficiali di Gara (n. 1 Direttore di Gara Abilitato alle gare FIA/CIK, n. 1 Commissario Sportivo Nazionale, n. 1 Commissario Tecnico Nazionale e n. 1 Ufficiale di Gara scelto fra le categorie dei Regionali e Provinciali) sulla base di una lista nazionale. Hanno diritto di voto i titolari di licenza sportiva ACI di Ufficiale di Gara in corso di validità a condizione di essere stati titolari delle corrispondenti licenze sportive ACI anche nell'anno precedente quello delle elezioni.

51.2 Riuniti in assemblea elettiva nazionale e mediante votazione a scrutinio segreto, secondo i termini e nei modi previsti da apposito Disciplinare, si procede alle seguenti elezioni:

a) i 13 rappresentanti dei Conducenti e Tecnici, di cui all'art. 51.1 lett. a), eleggono al loro interno 10 (dieci) rappresentanti nel Consiglio Sportivo Nazionale e 3 (tre) rappresentanti nella Giunta Sportiva;



b) I 7 rappresentanti delle scuderie automobilistiche o organizzatori costituiti entrambi con forma giuridica di A.S.D. - Associazioni Sportive Dilettantistiche, di cui all'art. 51.1 lett. b), eleggono al loro interno 6 (sei) rappresentanti nel Consiglio Sportivo Nazionale ed 1 (uno) rappresentante nella Giunta Sportiva;

c) I 4 rappresentanti degli Ufficiali di Gara, di cui all'art. 48.1 lett. c), eleggono al loro interno 3 (tre) rappresentanti nel Consiglio Sportivo Nazionale ed 1 (uno) rappresentante nella Giunta Sportiva.

I rappresentanti dei Conducenti e dei Tecnici devono partecipare direttamente alle riunioni del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva e non possono ricevere né rilasciare deleghe.

61.3 I componenti di cui all' art. 8.1 lettera c) - Presidenti di Automobile Club provinciali e locali titolari di licenza di organizzatore - sono eletti dal Consiglio Generale dell'ACI nei termini e nei modi previsti dallo stesso Consiglio Generale e nel rispetto dei seguenti criteri geografici:

a) sei Presidenti di Automobile Club in ragione:

- di due per il Nord Italia (regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Trento, e Bolzano);
- di due per il Centro Italia (regioni Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo),
- di due per il Sud Italia e Isole (regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);

b) quattro Presidenti di Automobile Club in base alla graduatoria della votazione senza tener conto della ripartizione geografica.

61.4 I componenti di cui all'art. 8.1 lett. c) - Presidenti di Automobile Club provinciali e locali titolari di licenza di organizzatore - sono eletti, mediante votazione a scrutinio segreto, dal Consiglio Generale dell'ACI nei termini e nei modi previsti dallo stesso Consiglio Generale e nel rispetto dei seguenti criteri geografici:

- uno per il Nord Italia (regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Trento, e Bolzano);
- uno per il Centro Italia (regioni Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo),
- uno per il Sud Italia e Isole (regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)

61.5 I componenti di cui all' art. 9.1 lettera f), g) e h) - I rappresentanti F.I.S.A.P.S., A.N.F.I.A. e U.N.R.A.E. sono indicati dalle rispettive associazioni.

#### Art. 62 - Rinvio

Le procedure operative per lo svolgimento delle elezioni, contenute in apposito disciplinare, sono deliberate dalla Giunta Sportiva dell'ACI.

### PARTE III

#### TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 63 - Delibere e decisioni degli Organi

Ogni delibera e decisione degli Organi sportivi dell'ACI deve essere adeguatamente motivata.

#### Art. 64 - Marchio ACI SPORT

La Federazione Sportiva ACI è rappresentata dal marchio ACI SPORT, conformemente al relativo Manuale d'uso.

#### Art. 65 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

*A*

*A*

## REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DI ACI

### ERRATA CORRIGE

Per un mero errore di digitalizzazione devono essere corretti i riferimenti contenuti negli art. 51.4 e 51.5 come di seguito specificato

51.4 I componenti di cui all'art. ~~8-4~~ 9.1 lett. c - Presidenti di Automobile Club provinciali e locali titolari di licenza di organizzatore - sono eletti, mediante votazione a scrutinio segreto, dal Consiglio Generale dell'ACI nei termini e nei modi previsti dallo stesso Consiglio Generale e nel rispetto dei seguenti criteri geografici:

- uno per il Nord Italia (regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Trento, e Bolzano);
- uno per il Centro Italia (regioni Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo),
- uno per il Sud Italia e Isole (regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)

51.5 I componenti di cui all' art. ~~9-4~~ 8.1 lettera f), g) e h) – i rappresentanti F.I.S.A.P.S., A.N.F.I.A. e U.N.R.A.E. sono indicati dalle rispettive associazioni.